

## ***Nuovi limiti al pignoramento dello stipendio e della pensione sul conto corrente***

*Il Consiglio dei Ministri lo scorso 27 Giugno 2015 ha approvato il Decreto Legge n. 83 , il quale all' art. 13 introduce importanti novità nel codice di procedura civile sul pignoramento della pensione, andando a individuare il "quinto" pignorabile della pensione, nonché gli obblighi del terzo pignorato (Banca o Posta) quando sul conto corrente "pignorato" sono accreditati la pensione o lo stipendio.*

.....

La riforma sul processo civile, appena varata dal Governo con il decreto legge in esame , impone nuovi limiti al pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni.

Fino all' entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, il creditore che, per soddisfare il proprio credito, avesse deciso di pignorare lo stipendio o la pensione con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all'ente previdenziale, poteva farlo nei limiti di un quinto.

Se, invece, la scelta fosse stata quella di pignorare il conto corrente bancario del debitore, notificando l' atto alla banca o alla posta e non al datore di lavoro o all'ente previdenziale, avrebbe potuto bloccare tutte le somme depositate.

Qui di seguito le principali novità, riferite alla norma in esame.

### ***Il pignoramento della pensione e dello stipendio***

L'art. 13 ha modificato il testo dell'art. 545 c.p.c. , aggiungendo i seguenti commi:

*“ Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.*

*Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel*

*caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.*

*Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge e' parzialmente inefficace.*

*L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio."*

Inoltre , all'articolo 546, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*“ Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.”*

***Ne deriva che, chiarendo la normativa vigente che sul punto aveva visto anche l'intervento della Corte Costituzionale , vi sarà una parte assolutamente impignorabile della pensione e cioè quella pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.***

***L'importo della pensione detratto l'assegno sociale aumentato della metà sarà poi pignorabile nel limite del quinto.***

Ne consegue che adesso non saranno più pignorabili tutte le somme depositate sul conto corrente, ma soltanto quelle che rientrano nei nuovi limiti, ovvero:

- se l'accredito in banca avviene **prima** del pignoramento: le somme possono essere pignorate per l'importo eccedente il **triplo dell'assegno sociale** (per il 2015 l'assegno è pari a € 448,51 mensili per 13 mensilità);

- se invece l'accredito in banca avviene **nella stessa data del pignoramento o dopo**, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla precedente legge ossia nella misura autorizzata dal giudice e , comunque, **non oltre il quinto**.

Se il pignoramento viene eseguito su somme maggiori rispetto a quelle stabilite dal novellato art. 546 c.p.c., è considerato parzialmente inefficace poiché viola i divieti e i limiti in questione , di conseguenza resta valido quello effettuato entro la soglia, mentre per quanto riguarda la parte eccedente si considera come se non fosse mai avvenuto e il debitore può tornare nella disponibilità delle proprie somme.

Il D.L. n. 83/2015 non ha definito , però, nulla riguardo alla prova della natura delle somme , infatti non viene previsto come il debitore potrà dimostrare che sul conto affluiscono crediti da lavoro dipendente o pensioni. Senz'altro a costituire una prova sufficiente potranno essere gli estratti conto, tramite i quali può essere dimostrata la provenienza degli emolumenti pignorati e di conseguenza l'applicabilità dei nuovi limiti. Occorrerà attendere la prossima giurisprudenza per maggiori interpretazioni sul punto.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)